DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **24** del **28-05-2022**

Oggetto:	Regolamento Albo Comunale Enti Privati di assistenza istituito ai sensi della L.R. 22/1986 e della L.328/2000

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 18:00 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta Straord.urgenza, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

FALCONE ELIO FRANCESCO	**P**	**CORDONE IVAN**	**A**
DI STEFANO ILARIA	**P**	**SIRAGUSA MARIANO**	**P**
COMELLA ANTONINO	**P**	**DI GIORGI GIUSEPPE**	**A**
AUDINO ROBERTA	**P**	**VARCA ROSARIA**	**A**
CHIAPPONE MARIANO	**P**	**Giannopolo Domenico**	**A**
TERESI IOLANDA	**P**	**GENNUSO GAETANA**	**A**

Risultano presenti n. 7 e assenti n. 5.

Con la partecipazione e l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il PRESIDENTE, Avv. ELIO FRANCESCO FALCONE, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti in oggetto.

La seduta è Pubblica.

AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI IL RESPONSABILE DOTT.SSA CALOGERA CASTELLANA	ASSESSORE PROPONENTE ROMANA GIUSEPPINA

Su direttiva del Vicesindaco con delega ai Servizi Sociali viene formulata la seguente proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Regolamento comunale Albo Comunale Enti Privati di assistenza istituito ai sensi della L.R. 22/1986 e della L.328/2000"

PREMESSO:

- che la L.R. 22/86 sul "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia" promuove, nel quadro della sicurezza sociale, la riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio- assistenziali finalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati alle esigenze della persona;
- che la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all'art. 6, comma 1, prevede che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale ed al comma 6, che gli stessi sono titolari del rilascio delle autorizzazioni, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5;

RILEVATO:

- che l'art. 27 della L.R. 22/86 prevede che i Comuni istituiscano un apposito albo dei privati che gestiscono strutture diurne o residenziali all' infuori di convenzioni o di rapporti con enti locali ai fini della vigilanza igienico-sanitaria sugli ambienti adibiti alla attività svolta e su1 personale dipendente;
- che il comma 11, della Legge 328/2000, prevede che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale sono autorizzati dai comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla Legge Regionale che recepisce e integra i requisiti minimi nazionali;

VISTI:

-il D.P.C.M. 21 maggio 2001, n. 308 Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della Legge 328/2000;

-la circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali 17 febbraio 2003, n.2 concernente "Autorizzazione per l'esercizio di attività connesse alla gestione di strutture residenziali Comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate Presenza di utenti paganti in proprio all'interno di strutture convenzionate non aventi finalità di lucrative Standards per strutture private iscritte agli albi comunali";

ATTESO che si rende necessario procedere all'adozione di un apposito regolamento che disciplini l'applicazione delle norme regionali in merito alle strutture private che gestiscono interventi socio-assistenziali al fine di regolamentare l'iscrizione all'albo comunale;

RITENUTO che l'Albo Comunale rappresenta uno strumento attraverso cui l'Amministrazione intende promuovere e valorizzare gli Enti, le organizzazioni, le associazioni, le cooperative sociali e i soggetti privati che agiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, assistenziale e civile affermando un'idea di welfare di comunità per il benessere dei cittadini, basato su processi attuativi di servizi ed interventi socio assistenziali fortemente partecipati dalle organizzazioni del terzo settore presenti nel territorio;

VISTO il Regolamento per l'Albo Comunale dei Privati che gestiscono strutture socio-assistenziali di cui all'art. 27 della L.R. n. 22 de1 09/05/1986, allegato alla presente proposta di deliberazione, composto da n.13 articoli;

VISTI:
- la L.R. n. 22 del 09/05/1986;
- la Legge 328/2000
-la circolare de1l'Assessorato Regionale Enti Locali 17 febbraio 2003, n.2;
- lo Statuto Comunale;

Ritenuto di provvedere in merito

Per quanto sopra

PROPONE AL CONSIGLIO

di APPROVARE, per le motivazioni riportate in narrativa, il Regolamento per l'Albo Comunale dei Privati che gestiscono strutture socio-assistenziali di cui a1l'art. 27 della L.R. n. 22 del 09/05/1986, composto da n. 13 articoli ed allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

di DARE ATTO che il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto Comunale; dalla stessa data cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

di DISPORRE che il presente atto venga pubblicato a1l'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 1 8/06/2009 n. 69 e, nell'apposita sezione del Sito Istituzionale "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to DOTT.SSA CALOGERA CASTELLANA

Pareri espressi ai sensi degli artt.. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

---

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Caltavuturo, 19-05-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to DOTT.SSA CALOGERA CASTELLANA

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Relazione

La proposta non necessità di parere di regolaità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanizaria o sul patrimonio dell'ente

Caltavuturo, 23-05-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT. GAETANO MIGLIORE

CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 MAGGIO 2022 ORE 18,10/CC 24-2022 SEDUTA STAORDINARIA- URGENTE

OGGETTO: *"Regolamento Albo Comunale Enti Privati di assistenza istituito ai sensi della L.R. 22/1986 e della L.328/2000"*

Alle ore 18,10, fatto l'appello si constata la presenza di n. 08 consiglieri comunali su 12 assegnati ed in carica, assenti n. 5: Cordone , Di Giorgi, Varca, Gennuso e Giannopolo.
Presenti per l'Amministrazione comunale il Sindaco Prof. Salvatore Di Carlo e l'Assessore Granata.
Presenti in aula il Responsabile dell'area Economico-Finanziaria dott. Gaetano Migliore e il Revisore dei Conti dott. Angelo Ventura. Presente altresì il Vicesindaco, assessore Romana.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Elio Francesco Falcone.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Lucia Maniscalco.

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al 14 punto dell' O.D.G. concernente l'oggetto. Espone l'assessore Romana, come da proposta di deliberazione che precede.

CONSIGLIERE CHIAPPONE: osserva che il parere della Commissione è favorevole.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese si ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 7
Assenti n. 5 (Cordone, Di Giorgi, Varca, Gennuso, Giannopolo)
Votanti: n.7
Favorevoli: n. 7
Astenuti : n 0
Contrari: n. 0
Il Consiglio approva

Procedutosi a votazione a scrutinio palese sulla Immediata Esecutività si ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 7
Assenti n. 5 (Cordone, Di Giorgi, Varca, Gennuso, Giannopolo)
Votanti: n. 7
Favorevoli: n. 7
Contrari: n. 0
Astenuti : n 0
Il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ad oggetto" Regolamento Albo Comunale Enti Privati di assistenza istituito ai sensi della L.R. 22/1986 e della L.328/2000" ;
VISTO l'allegato Regolamento;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 08 del 10/03/2022, con la quale, dopo esame e discussione, si è rinviata la proposta di deliberazione di iniziativa del Gruppo di minoranza inerente il Regolamento di cui in oggetto, istruito e integrato dal Segretario del Comune, per coordinarne le disposizioni con quanto di iniziativa dell'Amministrazione Comunale;
VISTI:
-il D.P.C.M. 21 maggio 2001, n. 308 Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'art. 11 della Legge 328/2000;

-la circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali 17 febbraio 2003, n.2 concernente "Autorizzazioneper l'esercizio di attività connesse alla gestione di strutture residenziali Comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate Presenza di utenti paganti in proprio all'interno di strutture convenzionate non aventi finalità di lucrative Standards per strutture private iscritte agli albi comunali";

ATTESO che si rende necessario procedere all'adozione di un apposito regolamento che disciplini l'applicazione delle norme regionali in merito alle strutture private che gestiscono interventi socio-assistenziali al fine di regolamentare l'iscrizione all'albo comunale;

RITENUTO che l'Albo Comunale rappresenta uno strumento attraverso cui l'Amministrazione intende promuovere e valorizzare gli Enti, le organizzazioni, le associazioni, le cooperative sociali e i soggetti privati che agiscono con lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, assistenziale e civile affermando un'idea di welfare di comunità per il benessere dei cittadini, basato su processi attuativi di servizi ed interventi socio assistenziali fortemente partecipati dalle organizzazioni del terzo settore presenti nel territorio;

VISTO il Regolamento per l'Albo Comunale dei Privati che gestiscono strutture socio-assistenziali di cui all'art. 27 della L.R. n. 22 del 09/05/1986, allegato alla presente proposta di deliberazione, composto da n.13 articoli;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area Amministrativa e contabile dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

VISTA la L.R. 27 dicembre 2021, n. 35;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana",

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 ess.mm.ii.;

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2020;

VISTA la L.30 dicembre 2020, n. 178 recante la legge di bilancio 2021;

VISTA la L.30 dicembre 2021, n. 234 recante la legge di bilancio 2022;

VISTO lo Statuto comunale

TUTTO ciò premesso

Con n. 07 voti favorevoli, // contrari, // astenuti, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati,

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che precede e, conseguentemente;

DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in narrativa, il Regolamento per l'Albo Comunale dei Privati che gestiscono strutture socio-assistenziali di cui all'art. 27 della L.R. n. 22 del 09/05/1986, composto da n. 13 articoli ed allegato alla presente proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente Regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto Comunale; dalla stessa data cesseranno l'efficacia e l'applicabilità di ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo

Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 1 8/06/2009 n. 69 e, nell'apposita sezione del Sito Istituzionale "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.
Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Si passa alla trattazione del punto n. 15 all'ordine del giorno

IL PRESIDENTE
F.to Avv. ELIO FRANCESCO FALCONE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to ILARIA DI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 28-05-2022

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT.SSA LUCIA MANISCALCO

Il presente atto viene affisso all'albo on line del sito istituzionale di questo Comune.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione dell'addetto alle pubblicazioni, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo on line del sito istituzionale di questo Comune, che vi è rimasta per quindici giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

ART 1
FINALITA' E DESTINAZIONE

Nel quadro delle attività di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali operato dalla L.R 22/86, l' art. 27 della legge citata, fa obbligo ai Comuni di istituire apposito Albo cui sono tenuti ad iscriversi i privati che gestiscono o che intendono aprire e gestire, anche per fini di lucro, al di fuori di ogni rapporto convenzionale con gli Enti Locali, strutture diurne e residenziali per l'accoglienza di minori, anziani o altri soggetti bisognevoli di tutela.
L'iscrizione sopra prevista è preordinata all'esercizio da parte del Comune della vigilanza igienico-sanitaria sia sugli ambienti destinati all'attività svolta, sia sul personale a qualsiasi titolo impiegato che sui servizi offerti. Per l'espletamento di tale vigilanza il Comune provvede con personale alle proprie dipendenze per gli aspetti strutturali e socio assistenziali, mentre per gli aspetti igienico sanitari si avvale della collaborazione di personale specializzato dell'Azienda Sanitaria Locale presente sul territorio, nell' intento di garantire all'utenza, mediante periodici controlli, elevati standard qualitativi nell'ambito della struttura che li ospita.

ART 2
PRESENTAZIONE ISTANZA ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

Per ottenere l'iscrizione all'Albo comunale di cui all'art. 27 della L.R 22/86, il legale rappresentante della struttura socio-assistenziale o, per le ditte individuali, il titolare deve presentare, prima dell'apertura della struttura, apposita istanza al Comune, redatta su carta legale, nella quale dovrà essere specificata la tipologia dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione che deve essere singola per tipologia, nonché la categoria di soggetti cui la stessa viene rivolta.

Alla presentazione di ogni istanza viene rilasciata ricevuta e contestualmente viene data notizia dell'avvio del procedimento e indicato il nome del Responsabile.

Nell'ipotesi di istanza inviata a mezzo posta la predetta comunicazione verrà inviata entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

Il responsabile di P.O. o il dipendente da lui delegato che esamina le istanze e ne verifica i requisiti formali di legittimità ed ha facoltà di richiedere altra certificazione a completamento di quella prevista.

L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. copia della SCIA presentata al Comune per l'esercizio dell'attività;
2. agibilità con destinazione d'uso dell'immobile
3. autorizzazione/nullaosta al funzionamento, rilasciata dall'U.T.C. indicante la capacità ricettiva della struttura;
4. elenco nominativo del personale impiegato nella struttura con le specifiche mansioni ed il possesso dei titoli professionali compatibili;
5. tabella dietetica redatta da un dietologo e vistata dal servizio competente dell'ASP;
6. carta dei servizi assicurati dalla struttura, riportante la descrizione dettagliata dei servizi offerti e le tariffe praticate;

Ultimata la fase dell'istruttoria, della durata di 60 gg. a decorrere dalla presentazione dell'istanza completa, il Responsabile del procedimento entro 5 gg. invia tutte le richieste istruite all'ASP territorialmente competente per il parere igienico-sanitario.
Acquisito il parere igienico-sanitario entro gg. 5 si provvederà ad iscrivere all'Albo l'Ente interessato dandone comunicazione.

ART.3
CAPACITA' RICETTIVA

Le strutture socio-assistenziali non possono ospitare un numero di utenti superiore al tetto massimo fissato nell'autorizzazione alla gestione rilasciata dall' Ufficio Tecnico Comunale e confermato nella determina di iscrizione all' Albo Comunale. Ogni variazione dovrà essere preventivamente autorizzata, previa nuova istanza al Sindaco del Comune, ex art.2 del presente regolamento.

I gestori della struttura sono tenuti a comunicare all' Ufficio comunale preposto alla vigilanza, così come agli organi di P.S. sia il numero, che le persone in essa ospitate, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo, al fine di un monitoraggio costante del numero degli ospiti presenti nella struttura.

ART .4
VERIFICA DEI REQUISITI PER IL FUNZIONAMENTO

Ogni struttura socio-assistenziale privata iscritta all'Albo Comunale è soggetta a periodiche visite ispettive di controllo per la verifica del mantenimento dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, effettuate da questo Ente ogni qualvolta lo riterrà opportuno, con il supporto dei competenti uffici dell'ASP. In caso di accertate violazioni alla normativa vigente, nonché al Regolamento Comunale, il Responsabile dei Servizi Sociali comunicherà un termine finale, comunque non superiore a trenta giorni, entro cui i responsabili delle strutture dovranno adempire alle prescrizioni stabilite.

ART.5
ISCRIZIONE

L'iscrizione all'albo comunale di cui all'art. 27 della legge regionale n. 22/86 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti indicati dalla circolare Assessorato Enti Locali del 17 febbraio 2003 n. 2 e di seguito riportati:

Requisiti strutturali

Le strutture in argomento debbono uniformarsi alle vigenti prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica, pubblica sicurezza, prevenzione incendi, igiene e sanità, igiene sui luoghi di lavoro.

Si prescrive inoltre che:

- le strutture devono essere ben collegate con mezzi pubblici e/o privati con il centro cittadino e con i presidi sociali e sanitari presenti nel territorio;
- in caso di allocazione in zone periferiche o fuori dal centro urbano deve essere assicurato un servizio di navette che assicuri il collegamento di cui al punto precedente;
- dovranno inoltre essere garantite:

- camere da letto confortevoli con non più di quattro posti letto ciascuna e con le seguenti superfici minime per occupante: 8 mq./1, 14 mq./2, 22 mq./3 e 28 mq./4;
- servizi igienici attrezzati con maniglie di sostegno e lavabi senza colonna nel rapporto di uno ogni quattro utenti e con almeno un bagno assistito per disabili per ogni dieci ospiti;
- un locale pranzo con superficie minima di mq. 1,3 per utente ed un locale soggiorno con superficie minima di mq. 2 per utente, nel caso che i due predetti ambienti risultino accorpati la superficie minima complessiva dovrà essere di almeno mq. 3 per utente;
- un ambiente pluriuso di almeno 8 mq. per ambulatorio-farmacia, riabilitazione e servizi di igiene e cura delle persone, tale ambiente dovrà essere dotato di lettino, armadio e frigorifero per la conservazione dei farmaci, cassetta di pronto soccorso e schedario per le cartelle cliniche;
- locale spogliatoio per il personale, debitamente attrezzato e distinto per sesso se il numero dei dipendenti è superiore alle cinque unità;
- servizi igienici per il personale, in conformità alle norme sull'igiene sui luoghi di lavoro;
- locale attrezzato per la pulizia, la lavanderia ed il deposito dei detersivi.

Requisiti organizzativi e funzionali:

Ai fini dell'iscrizione è richiesta la presenza, anche in convenzione, delle seguenti figure professionali, sociali e sanitarie in relazione alla tipologia ed ai bisogni dell'utenza e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro:
- 1 infermiere professionale con reperibilità nell'arco delle 24 ore;(nelle ore di non presenza nella struttura deve garantire la reperibilità, intervenendo entro il termine massimo di sessanta minuti dalla chiamata. Dovrà effettuare quando previsto dal relativo mansionario dell' Infermiere Professionale. Le prestazioni dovranno essere effettuate previa prescrizione medica e le cure vanno eseguite in stretta collaborazione con il medico curante dell'assistito . Copia del relativo contratto sarà depositato presso l'ufficio comunale preposto)
- 1 assistente sociale o psicologo o educatore professionale;
- 1 animatore.

(Copia dei relativi contratti dovranno essere depositati presso l'Ufficio Comunale preposto)

Si richiede, inoltre:
- assistenza alberghiera completa con obbligo di approntare tabella dietetica giornaliera redatta da un dietologo e vistata dal servizio competente dell' Azienda unità sanitaria locale;
- presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
- assistenza tutelare diurna e notturna, garantita dalla presenza di operatori nel rapporto:
- 1 per ogni venti utenti per due turni contrattuali;

- 1 per ogni dodici utenti non autosufficienti per due turni contrattuali;
- 1 unità per servizi generali e di lavanderia per ogni venti utenti;
- 1 unità addetta ai servizi di cucina per turno, 3 unità per capacità recettiva superiore ai venti posti.

(Il personale addetto ai servizi di cucina deve possedere i requisiti igienico sanitari e deve essere in possesso di attestazione o certificazione di idoneità igienico sanitaria rilasciata da istituto scolastico professionale, corso di laurea o corso professionale di alimentarista nel rispetto delle leggi 25/08/1991 n.287, 155/1994 del regolamento CEE n.852/2004 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell'HCCP, per l'individuazione dei punti critici dove l'alimento può essere contaminato)
(Copia dei relativi contratti dovranno essere depositati presso l'Ufficio Comunale preposto)

ART. 6
COORDINATORE

Il coordinatore responsabile deve garantire la propria presenza giornaliera nella struttura con reperibilità telefonica nelle 24 h.
Egli ha il compito di:

- vigilare su tutte le attività svolte dagli operatori assicurando un buon funzionamento della struttura nel rispetto di quanto previsto dalla presente Regolamento Comunale;
  assicurare che i rapporti fra il personale e gli utenti siano improntati al massimo rispetto, evitando qualsiasi disparità di trattamento nell'assistenza degli ospiti;
- evitare che i rapporti tra operatori ed utenti siano rapportati ad eventuali compensi monetari volontari o regalie varie per gli ospiti della struttura vogliono spontaneamente elargire;
  vigilare sul rispetto degli orari e sul lavoro svolto dagli operatori, compresi quelli a convenzione (infermiere professionale, assistente sociale o psicologo o educatore professionale, animatore);
- curare i rapporti con gli enti pubblici;
- garantire il diritto alla privacy degli ospiti proteggendo i dati sensibili riferiti alla loro persona.

Copia del relativo contratto e/o copia dello statuto dove si evince la nomina a Coordinatore e/o Rappresentante Legale sarà depositato presso l'Ufficio Comunale preposto.

ART. 7
ALTRI REQUISITI ORGANIZZATIVO-FUNZIONALI

Tabella dietetica

Ogni struttura deve essere fornita di apposita tabella dietetica redatta da un dietologo e vistata dal servizio competente dell'ASP. La tabella dietetica va sempre tenuta esposta in cucina. Contestualmente, le diete specifiche per particolari patologie devono essere consultabili.

Registro degli ospiti

Ogni struttura deve essere dotata di un registro degli ospiti, vidimato dal Responsabile della struttura, aggiornato in modo chiaro con la perfetta identificazione dei presenti e visionabile in qualsiasi momento.

Ogni variazione dei nominativi va sempre comunicata all' Ufficio dell' Ente Comunale preposto alla vigilanza entro le 24 h successive.

Ogni trimestre viene inviata all'Ufficio preposto alla Vigilanza una copia del Registro Ospiti aggiornata alla data di invio. E' fatto obbligo alla struttura fornire analoga informativa alle autorità di P. S., entro e non oltre le 24 h successive all'arrivo dell'ospite nella struttura, affinchè possano attivare i controlli sulle persone ospitate in analogia alle disposizioni vigenti in materia di ricezione di tipo alberghiera.

Cartelle cliniche

La struttura deve esser fornita di uno schedario adeguato alla normativa vigente in materia di privacy, contenente le cartelle cliniche degli ospiti, ognuna delle quali dovrà riportare nome e cognome dell'utente, quadro clinico, nominativo del medico curante, terapia farmacologica prescritta dal medico ed eseguita dall'infermiere professionale.

Carta dei Servizi

La carta dei servizi deve fornire, a chiunque ne prenda visione, la fotografia della struttura. Deve contenere i programmi giornalieri, i nomi di tutti i dipendenti, le tariffe praticate, i servizi migliorativi offerti. Deve essere di facile lettura per chiunque ne venga in possesso e tenuta a vista nella struttura.

ART. 8
CENSIMENTO STRUTTURE

E' demandato al Comando dei VV.UU. di concerto con il Servizio Igiene e sanità il compito di procedere al periodico censimento di tutte le strutture a carattere assistenziale ricadenti nell'ambito del territorio comunale al fine dell'iscrizione all'Albo e al conseguente controllo sulle stesse.
Il primo censimento dovrà essere conseguito entro e non oltre novanta giorni dall'atto di approvazione del presente regolamento.

ART. 9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE STRUTTURE ESISTENTI

Le Strutture che alla data di approvazione del presente Regolamento già svolgono attività assistenziale devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso contenente le modalità di iscrizione all'Albo, presentare l'istanza di cui all'art. 2 corredata dalla documentazione richiesta.
Dalla data di ricevimento dell'istanza di cui al comma 1 si applicheranno le disposizioni previste per le nuove atività.

ART. 10
CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Albo Comunale potrà avvenire:

1) su formale richiesta degli interessati;
2) d'ufficio ove, a seguito di visite ispettive periodiche da parte dell'ASP competente, venga riscontrata l'assenza o l'insufficienza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente; alla cancellazione farà seguito il provvedimento di chiusura;

Dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dall'Albo verrà data comunicazione all'inizio di ogni anno all'Assessorato Regionale competente, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 23/86 e alla questura affinchè possano essere attivati gli adempimenti di competenza;

L'amministrazione comunale dovrà annualmente, entro il 30 giugno, procedere alla revisione delle strutture iscritte nell'albo comunale circa il mantenimento dei requisiti strutturali ed organizzativi e circa il rispetto delle direttive di cui ai punti precedenti.

In caso di inadempienza, ove non si ottemperi entro mesi tre alle prescrizioni impartite, l'amministrazione comunale provvederà alla cancellazione dall'albo ed alla revoca dell'autorizzazione.

ART. 11
PERSONALE STRUTTURE ASSISTENZIALI

Trattandosi di attività di natura socio-assistenziale avente ripercussioni sullo stato di benessere di un'utenza bisognosa di assistenza, per quanto riguarda il numero e la competenza professionale degli operatori utilizzati dagli enti privati, in assenza di adeguata normativa delle competenti autorità regionali, si fa riferimento al D.P.R.S. 29.06.1988 e ss.mm.ii..

ART. 12
VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

La vigilanza igienico sanitaria sugli enti privati che richiedono l'iscrizione all'albo avrà carattere preventivo e successivamente periodico. Qualora venissero meno i requisiti prescritti dal presente regolamento e dalla normativa vigente, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 10;

Di tale vigilanza sarà incaricata l'ASP competente per territorio che relazionerà al competente ufficio comunale.

ART. 13
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento sarà applicato a partire dalla data di esecutività dello stesso.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.

Per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.